

La Cassazione fa luce sul Procedimento Ingiuntivo Europeo

Contrattualistica
Internazionale

Francesco Mascolo - Alessandro Paci

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha fatto chiarezza in merito alla disciplina processuale da adottare a seguito dell'emissione di una Ingiunzione di Pagamento Europea (IPE) da parte del Giudice italiano.

Occorre preliminarmente rilevare che il Regolamento CE n. 1896/2006 consente al creditore di richiedere l'ingiunzione di pagamento europea all'organo giudiziario interno competente attraverso **la mera rappresentazione della fattispecie costitutiva del credito transfrontaliero e la descrizione delle relative prove a sostegno**. Così, il Giudice, limitandosi ad una verifica di non manifesta infondatezza della domanda, emana un provvedimento ingiuntivo che, in assenza di opposizione da parte del debitore ingiunto, costituisce, di per sé, titolo esecutivo europeo.

Ebbene, nel caso di specie, il ricorso assegnato alle Sezioni Unite riguardava un'opposizione presentata da una società tedesca avverso l'IPE emanata nei suoi confronti dal Tribunale di Torino in favore di una società italiana.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla ricorrente società tedesca, ha fatto luce sulla portata dell'art. 17 del Regolamento, il quale prevede che, in conseguenza dell'opposizione all'IPE, *"il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria"*.

La norma, proprio con riguardo all'interpretazione del concetto di "procedura civile ordinaria", ha prodotto differenti soluzioni applicative da parte dei giudici di merito italiani. In un simile contesto, le Sezioni Unite hanno affermato che con riguardo allo schema processuale da adottare a seguito dell'opposizione all'IPE **il Regolamento conferisce a ciascuno Stato membro il potere di individuare, tra le varie forme procedimentali ordinarie previste dall'ordinamento interno, quale utilizzare**. Tale discrezionalità, tuttavia, fino ad oggi non è stata esercitata dal legislatore italiano.

In virtù di tali premesse, e al fine di colmare la lacuna legislativa, le SS. UU. con la sentenza in commento hanno sancito un *favor creditoris*: **il Giudice italiano che ha emesso l'IPE, a seguito dell'opposizione, deve invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo la procedura civile ordinaria che ritiene più idonea per la tutela del diritto di credito posto a fondamento dell'IPE.**

Così, il creditore esercitando l'azione - secondo il rito ordinario o quello lavoristico, a seconda dei casi - provoca la normale prosecuzione del procedimento di IPE, mentre la sua inerzia ne provocherà l'estinzione ex art. 307 c.p.c.

L'auspicio è che l'opera chiarificatrice attuata dalla Cassazione si riveli un serio incentivo al ricorso - sin ora limitato - all'Ingiunzione di Pagamento Europea per la risoluzione delle controversie di natura transfrontaliera di recupero dei crediti.

Francesco Mascolo

Alessandro Paci
a.paci@lslex.com

